

Edizione di venerdì 21 luglio 2017

ADEMPIMENTI

Versamento imposte con maggiorazione posticipato al 21 agosto

di **Alessandro Bonuzzi**

AGEVOLAZIONI

La cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica

di **Luca Mambrin**

IMPOSTE SUL REDDITO

Per l'allevamento confermati i valori anche per il biennio 2016-17

di **Luigi Scappini**

CONTROLLO

Esempi di carte di lavoro della revisione legale

di **Luca Dal Prato**

DIRITTO SOCIETARIO

Il sistema dualistico nelle Spa

di **Dottryna**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

ADEMPIMENTI

Versamento imposte con maggiorazione posticipato al 21 agosto

di **Alessandro Bonuzzi**

I **titolari di reddito d'impresa** potranno effettuare il versamento del saldo 2016 e della prima rata dell'acconto 2017 delle imposte sul reddito (Irpef/Ires) e dell'Irap **fino al 21 agosto 2017** applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il [comunicato stampa n. 125/2017](#) pubblicato ieri pomeriggio sul proprio sito, ha annunciato, infatti, che il **termine ordinario** del 30 giugno 2017 per l'effettuazione dei versamenti delle imposte è **slittato al 20 luglio 2017**.

La proroga dovrà poi essere cristallizzata con la **pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, annunciata peraltro già dal comunicato.

Dalla lettura del documento ministeriale emerge che **rimangono esclusi dal differimento della scadenza i professionisti**, per i quali, quindi, il termine per effettuare il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40% **rimane fissato al 31 luglio 2017**.

Pertanto, alla base dello slittamento non ci sono le difficoltà operative connesse agli **studi di settore** del periodo d'imposta 2016; difficoltà, peraltro, più che reali, basti solo considerare che l'Agenzia delle Entrate ha fornito i relativi chiarimenti ben oltre il 30 giugno con la [circolare 20/E/2017](#).

Possono invece beneficiare della proroga di 21 giorni (21 agosto anziché 31 luglio) **tutti i titolari di reddito d'impresa** con periodo d'imposta solare, compresi i **soci** delle società di persone, a cui il reddito d'impresa è attribuito per trasparenza, o delle società di capitali in regime di trasparenza.

La scelta di escludere i professionisti dal beneficio del maggior termine è paradossale soprattutto se si analizza la situazione dei **piccoli contribuenti**: il **forfettario/minimo** che svolge un'attività d'impresa dovrebbe rientrare di diritto nella proroga, mentre il forfettario/minimo professionista dovrà considerare quale scadenza per il versamento maggiorato dell'imposta sostitutiva il prossimo 31 luglio. In pratica, come spesso accade, **situazioni identiche** sotto il profilo sostanziale subiscono un **trattamento differente**.

Nulla di fatto, infine, per lo slittamento del termine per la presentazione del **modello 770/2017** e del **modello Reddito 2017** richiesto fortemente nei giorni scorsi dai commercialisti in occasione dell'incontro con il viceministro Luigi Casero.

Per l'invio del 770 si prospettava una proroga al **2 ottobre**, mentre la scadenza per la trasmissione del modello Redditi doveva essere spostata al **16 ottobre** in modo da allineare il termine con quello previsto per le imprese che adottano il nuovo principio di derivazione rafforzata. È notizia di ieri, però, che i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap e 770 dovrebbero essere spostati a fine ottobre. Relativamente a questi adempimenti, quindi, non resta che attendere gli **sviluppi** che avverranno nei prossimi giorni.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

AGEVOLAZIONI

La cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica

di **Luca Mambrin**

L'[articolo 1, comma 74, della Legge 208/2015](#) ha previsto, per gli interventi di **riqualificazione energetica** di parti **comuni di edifici condominiali**, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “**no tax area**” (soggetti “incapienti”) di **optare**, in luogo della detrazione, **per la cessione del corrispondente credito** ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili.

I contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono **redditi esclusi da Irpef** (o per espressa previsione normativa o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni) che si trovano nelle condizioni di cui all'[articolo 11, comma 2](#), e all'[articolo 13, comma 1, lettera a\)](#), e [comma 5, lettera a\), del Tuir](#).

Successivamente l'[articolo 1, comma 2, della L. 232/2016](#) (Finanziaria 2017), oltre ad aver disposto **la proroga**:

- al **31 dicembre 2017** della detrazione Irpef/Ires nella misura del **65%** prevista **per gli interventi di riqualificazione energetica**;
- al **31 dicembre 2021 per gli interventi su parti comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio;

con riferimento agli interventi di **riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali**, ha inserito nel D.L. 63/2013 il nuovo comma 2-*quater*, il quale prevede che, per le spese sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**:

- la **detrazione** spetti nella misura del **70%**, nel caso in cui gli interventi interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- la **detrazione** spetti nella misura del **75%**, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la **qualità media** definita dal [M. 26.06.2015](#).

Per tali interventi viene previsto un **limite massimo di spesa non superiore ad euro 40.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Il successivo nuovo comma 2-*quinqüies* ha previsto poi che **la sussistenza delle condizioni previste** per poter beneficiare delle aliquote di detrazione potenziale al **70%** e al **75%** debba essere **asseverata** da **professionisti abilitati** mediante l'attestazione della prestazione

energetica degli edifici di cui al [D.M. 26.06.2015](#). Sarà di competenza dell'ENEA **effettuare controlli**, anche a campione, su tali dichiarazioni; la mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

Inoltre l'[articolo 1, comma 2](#), della legge di Stabilità 2017 ha previsto la possibilità:

- per gli **interventi di cui al comma 2-quater** (interventi che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media definita dal [M. 26.06.2015](#)) e
- per le **spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017**,

che i **soggetti beneficiari della detrazione** (non solo quelli "incapienti") possano **optare per la cessione** del corrispondente credito **ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri **soggetti privati** (diversi da istituti di credito e intermediari finanziari), con la facoltà di successiva cessione del credito.

Infine il **nuovo articolo 4-bis** introdotto dalla L. 96/2017 di conversione al **D.L. 50/2017** ha nuovamente modificato la normativa in esame disponendo che:

- per le spese sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** (anziché fino al 31.12.2017) per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali,
- compresi gli interventi di cui quelli di cui al **comma 2-quater**,
- i **soggetti "incapienti"** di cui all'[articolo 11, comma 2](#), e all'[articolo 13, comma 1, lettera a\)](#), e [comma 5, lettera a\)](#), [del Tuir](#), la cui condizione di incapacienza **deve essere verificata nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa**,

in luogo della detrazione, possono **optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi **ovvero ad altri soggetti privati**, con la facoltà di **successiva cessione del credito**. Viene ammessa quindi la possibilità di cessione del credito anche a **istituti di credito e intermediari finanziari**.

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E DEL JOBS ACT

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Per l'allevamento confermati i valori anche per il biennio 2016-17

di **Luigi Scappini**

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 162 del **13 luglio 2017** il [decreto Mef del 15 giugno 2017](#), con cui vengono **confermati**, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'**allevamento di animali**, i **coefficienti** individuati con precedente decreto **20 aprile 2006**.

Come noto, se da un punto di vista **civilistico** il Legislatore **non** pone **limiti** al numero di **capi allevabili**, quando si cala l'analisi sul piano fiscale le condizioni cambiano.

Con la riforma del 2001, il settore dell'allevamento ha riscontrato 3 novità rilevanti, di cui due sono condivise a livello generale; infatti, *in primis*, è stata introdotta la previsione della **cura** e dello **sviluppo** di un **ciclo biologico** o di una **fase necessaria** dello stesso, circostanza che ha determinato il passaggio da un imprenditore statico a uno **dinamico** avente il fine di svolgere un'attività protesa a un miglioramento in termini quantitativi o qualitativi del prodotto.

La seconda innovazione è data dall'allentamento del rapporto con il **fondo** che diviene elemento **potenziale** e **non più obbligatorio**, dovendo le attività, per essere qualificate come agricole, essere potenzialmente esercitabili sul terreno.

Infine, con specifico riferimento all'allevamento, è stata **sostituita** la parola **bestiame** con quello di **animali**, eliminando in radice la diatriba sull'inclusione o meno degli animali di bassa corte tra quelli qualificanti l'imprenditore come agricolo.

Fiscalmente, a questi requisiti, se ne aggiungono altri per poter dichiarare un reddito fondiario, in quanto il Legislatore richiede che l'attività sia "**esercitata**" con **mangimi ottenibili** per **almeno un quarto** dal terreno detenuto o condotto.

Ne deriva che, ai fini fiscali, l'elemento **terreno** deve sussistere a prescindere dal suo reale utilizzo, sia esso un **fattore produttivo**, nell'ipotesi in cui dalla sua coltivazione si ottengano realmente i mangimi per gli animali allevati, o un **bene strumentale** in quanto utilizzato per lo stazionamento degli stessi.

Ai fini del conteggio, l'[articolo 32, comma 2, lettera b\), Tuir](#) rimanda a un decreto ministeriale di emanazione biennale; ebbene, l'ultimo decreto è quello del 15 giugno 2017, valevole per il **biennio 2016-2017**.

La **Tabella 3** del decreto individua il numero di capi allevabili in ragione del reddito agrario **posseduto**. Questa precisazione fa sì che il **terreno deve** essere **posseduto** o **condotto** in forza

di un contratto di **affitto**, a nulla rilevando, al contrario, la concessione in comodato dello stesso.

E che accade nel caso di **mancata capienza** dei terreni?

L'**attività** di allevamento di animali origina **differenti tipologie** di redditi, in ragione dei soggetti che esercitano l'attività.

In particolare, si potranno determinare i seguenti redditi:

- reddito **agrarario** ex [articolo 32 Tuir](#) al rispetto del parametro quantitativo dell'1/4;
- reddito di **impresa** ex [articolo 56, comma 5, Tuir](#) in ipotesi di superamento dei capi allevati rispetto ai limiti di cui al [C.M. 15.6.2017](#) o
- reddito di **impresa** ex [articolo 55 Tuir](#) sempre in ipotesi di superamento dei capi allevati rispetto ai limiti di cui al [C.M. 15.6.2017](#).

In caso di **superamento** dei limiti si **aziona** comunque la **franchigia** e quindi, fino a capienza dei terreni, viene dichiarato un reddito agrario ex [articolo 32, Tuir](#).

Questo **vale anche** per quanto concerne le **società agricole** ex D.Lgs. 99/2004 in quanto civilisticamente non perdono il requisito di esercizio esclusivo di attività agricola; **tuttavia**, tali soggetti **non possono azionare** le regole di cui all'[articolo 56, comma 5, Tuir](#), in quanto tale facoltà di determinazione forfettaria del reddito, in deroga alle regole analitiche tipiche del reddito di impresa, non viene contemplata da [comma 1093 dell'articolo 1, L. 296/2006](#), con la conseguenza che dichiareranno il reddito eccedente secondo le regole ordinarie di cui all'[articolo 55 e ss., Tuir](#).

Ne deriva che la **determinazione forfettaria** ex [articolo 56, comma 5, Tuir](#) si rende azionabile esclusivamente dalle **ditte individuali, società semplici ed enti non commerciali**.

Ma, lo **sforamento** del parametro stabilito dall'[articolo 32, Tuir](#), comporta un ulteriore **conseguenza** non irrilevante, in quanto, ai sensi dell'[articolo 18-bis, D.P.R. 600/1973](#) è richiesta la tenuta del cd. **registro di carico-scarico degli animali**.

Il registro rappresenta a tutti gli effetti una **scrittura** di natura **fiscale**, con la conseguenza che esso deve essere numerato nel rispetto delle regole di cui all'[articolo 2215 codice civile](#).

Si precisa come, teoricamente, per effetto del dato letterale della norma e della sua interpretazione ministeriale (**C.M. 150/1978**), il registro deve essere tenuto **obbligatoriamente solo** in ipotesi di **superamento** dei limiti di capi allevati che consentono la determinazione catastale, **tuttavia**, si ritiene **preferibile** e soprattutto consigliabile tenere il registro **a prescindere** dal superamento del limite.

Sono obbligate alla tenuta del registro, a prescindere dal numero di capi allevati, le Snc, Sas e

Srl anche se il reddito viene determinato in via analitica, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 2, comma 4, D.L. 90/1990](#).

Con la [C.M. 11/1991](#) è stato precisato come, per i soggetti sottoposti al regime di contabilità ordinaria, il registro va ad aggiungersi alle scritture contabili prescritte dallo stesso D.P.R. 600/1973.

In chiusura, si ricorda che, sempre con la già richiamata **C.M. 150/1978**, è stato precisato che il registro, pur rappresentando una **scrittura contabile esclusiva**, non esonera l'allevatore dal tenere l'ordinaria contabilità civilistica che, tuttavia, non rileva ai fini fiscali.



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Scopri le sedi in programmazione >

CONTROLLO

Esempi di carte di lavoro della revisione legale

di **Luca Dal Prato**

Il **CNDCEC** ha recentemente avviato il “[Gruppo sfida qualità](#)” che lavorerà per una maggiore diffusione e corretta applicazione della disciplina della revisione legale, mettendo a punto una tassonomia di carte di lavoro e un manuale unitario che fissino una metodologia di lavoro con **compiti minimi** e **tassonomia delle carte di lavoro** da impiegare nella revisione.

Il lavoro verrà svolto attraverso la **rielaborazione** dei **documenti** emanati dallo stesso ente tra il 2015 e il 2017.

Nel frattempo, anche per una migliore comprensione dei documenti di futura emanazione, ricordiamo che ad oggi uno dei documenti di maggior interesse emessi dal CNDCEC è “***L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori***” nella versione 2015, pubblicata a seguito dell'emissione da parte del MEF, alla fine del 2014, del nuovo corpo di principi di revisione della serie ISA Italia.

In estrema sintesi, i capitoli di quest'ultimo documento affrontano le fasi di **identificazione** e **valutazione** del **rischio**, di **risposta** al rischio, di **reporting** e controllo di **qualità** con approccio pratico, fornendo anche **modelli**, **carte di lavoro** e **check-list** modificabili in base alle esigenze dell'incarico di revisione svolto.

Senza voler trascurare altri documenti come il “*Documento applicativo del principio di revisione (SA Italia) 250B*” pubblicato nel luglio 2015, le “*Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia*” pubblicato nel luglio 2016, né tantomeno i “*Verballi e procedure del collegio sindacale*” pubblicati nell'aprile 2016 (oggetto di diversi contributi in questa rubrica) e i documenti pubblicati nel corso del 2017 in materia di relazione del revisore e relazione unitaria, riteniamo utile sintetizzare le **principali carte di lavoro** riportate nel documento “*L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori*” inserendole in una tabella cosicché, laddove utilizzate nel corso dell'incarico, sia possibile “**spuntarle**”.

Esempio di questionario relativo all'accettazione dell'incarico (Allegato 5.1)

Esempio di questionario relativo al mantenimento dell'incarico (Allegato 5.2)

Modulo di attestazione di indipendenza (Allegato 6.1)

Esempio di lettera d'incarico di revisione (Allegato 7.1)

Esempio di lettera di incarico unitaria di candidati sindaci – revisori (funzioni sindacali e funzioni di revisione legale) (Allegato 7.2)

Esempio di calcolo della significatività (Allegato 9.1)

Esempio di carta di lavoro riepilogativa delle discussioni con il *team* di revisione (Allegato

10.1)

Esempio di carta di lavoro a documentazione della discussione svolta con il *team* di revisione in sede di pianificazione dell'incarico (Allegato 10.2)

Esempio di memorandum relativo alla strategia generale di revisione (Allegato 11.1)

Esempio di questionario sulla comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera (Allegato 12.1)

Esempio di questionario sui fattori di rischio di errori derivanti da falsa informativa finanziaria e da appropriazioni illecite (Allegato 12.2)

Esempio di riepilogo delle analisi effettuate e valutazione del rischio intrinseco complessivo (Allegato 12.3)

Esempio di questionario per la comprensione del sistema di controllo interno (Allegato 13.1)

Esempio di questionario per la comprensione e valutazione del sistema IT (Allegato 13.2)

Esempio per la determinazione del rischio di errore significativo a livello di bilancio e di singola asserzione (Allegato 14.1)

Esempio di lettera di "manleva" che il revisore precedentemente incaricato richiede alla società soggetta a revisione legale, prima di consentire al revisore che ha ottenuto il nuovo incarico, l'accesso alla propria documentazione (Allegato 17.1)

Esempio di lettera di "manleva" che il revisore precedente incaricato richiede al revisore che ha ottenuto il nuovo incarico prima di consentirgli l'accesso alla propria documentazione (Allegato 17.2)

Esempio di piano di revisione di dettaglio per le procedure di validità (Allegato 17.3)

Modelli di lettere di richieste di conferma (Allegato 17.4)

A. Consulente fiscale

B. Compagnie assicuratrici

C. Fornitori

D. Consulenti legali

E. C/c postale

F. Istituti di credito

G. Mutui

H. Clienti (con e/c allegato)

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SULL'ATTIVITÀ DEL
REVISORE LEGALE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Scopri le sedi in programmazione >

DIRITTO SOCIETARIO

Il sistema dualistico nelle Spa

di Dottryna



Nell'ambito della disciplina civilistica sulla amministrazione delle Spa, il sistema dualistico può essere adottato in alternativa al sistema monistico o tradizionale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Societario", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza i profili generali del sistema dualistico.

Nelle società che hanno adottato il **sistema dualistico** la **funzione amministrativa** è affidata al **consiglio di gestione**, il quale può **delegare** ad uno o più **componenti** specifiche attribuzioni.

Si applicano, in questo caso, le disposizioni che disciplinano **rapporti** tra **consiglio di amministrazione** e **amministratori delegati** nel sistema tradizionale. Per espressa previsione normativa, il **consiglio di gestione deve essere necessariamente pluripersonale**: i **componenti** devono essere infatti **almeno due**. I consiglieri possono essere anche **non soci**.

I componenti del consiglio di gestione sono **nominati dal consiglio di sorveglianza**, e non dall'assemblea dei soci. Chi è **membro del consiglio di sorveglianza non** può assumere la carica di **consigliere di gestione**.

Gli [articoli 2409-novies cod. civ. e seguenti](#), nel dettare la disciplina applicabile al consiglio di gestione richiama espressamente alcune norme dedicate al **sistema di amministrazione tradizionale** (si veda, a tal proposito, soprattutto l'[articolo 2409-undecies](#)).

Deve quindi ritenersi che al **consiglio di gestione**:

- vadano innanzitutto applicate le **disposizioni** di cui agli [articoli 2409-novies e seguenti cod. civ.](#),
- vadano applicate le norme in materia di **amministrazione di Spa** nel sistema tradizionale **espressamente richiamate** dagli [articoli 2409-novies e seguenti cod. civ.](#),

- vadano infine applicate **tutte le altre norme in materia di amministrazione** nel sistema tradizionale, **se compatibili**, con riferimento alle altre fattispecie **non** espressamente disciplinate.

I consiglieri di gestione restano in carica per un periodo non superiore a **3 esercizi**, con scadenza alla data di riunione del **consiglio di sorveglianza** convocato per **l'approvazione del bilancio** relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono **rieleggibili** (salvo diversa previsione statutaria).

I componenti del **consiglio di gestione** sono **revocabili dal consiglio di sorveglianza** in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al **risarcimento dei danni** se la revoca avviene **senza giusta causa**.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il **consiglio di sorveglianza** provvede senza indugio alla loro **sostituzione**.

Azione sociale di responsabilità

Specifiche disposizioni sono dettate con riferimento ai soggetti legittimati a promuovere **azione sociale di responsabilità**.

Ai sensi dell'[articolo 2409-decies cod. civ.](#), l'**azione di responsabilità** contro i **consiglieri di gestione** può essere promossa:

- **dalla società o dai soci** (si richiama a tal proposito la disciplina applicabile nel sistema tradizionale),
- **dal consiglio di sorveglianza**. In questo caso la deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.

Si ricorda che, **come nel modello tradizionale**, i consiglieri di gestione possono essere soggetti non solo all'**azione sociale di responsabilità** ma anche all'**azione di responsabilità promossa dai creditori sociali**, oppure da parte dei **singoli soci o dai terzi danneggiati**.

Master di specializzazione

LE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI RILEVANTI E CRITICITÀ


[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Enigma Nefertiti



Brando Quilici e Zahi Hawass

Mondadori

Prezzo – 20,00

Pagine – 208

Tombe reali di Amarna, Egitto. Il fascio luminoso della torcia accarezza la parete grezza. «Nefertiti avrebbe dovuto trovarsi qui» borbotta Zahi Hawass davanti al loculo scavato nell'arenaria, desolatamente vuoto, aggrottando le sopracciglia cespugliose. «Invece non c'è proprio nulla.» La Regina del Nilo è scomparsa senza lasciare tracce. Dopo oltre tremila anni il suo corpo non è stato ancora rinvenuto. Di lei ci resta il magnifico busto di pietra con la corona blu, conservato a Berlino, ideale di bellezza femminile. «Signora della gioia, piena d'amore», Nefertiti era adorata dal popolo, moglie amatissima del faraone «eretico» Akhenaton – che nel XIV secolo a.C. sfidò i potenti sacerdoti di Tebe e si votò al culto dell'unico dio Aton, il Sole -, con lui fondò la città di Amarna, nel cuore del deserto, e alla sua morte salì forse al trono come un vero faraone, con il nome di Smenkhara. L'affascinante ed enigmatica sovrana rimane però uno dei tanti misteri ancora sepolti sotto le sabbie dell'Egitto, forse il più avvincente: dov'è la sua tomba? In molti l'hanno cercata, senza successo. L'ultimo in ordine di tempo è l'archeologo britannico Nicholas Reeves, secondo cui la regina delle regine giace in una cripta segreta nella Valle dei Re, dentro la tomba del figliastro Tutankhamon, il Faraone d'oro, nascosta dietro una parete con il suo favoloso tesoro. Alcuni avveniristici test scientifici sembrerebbero confermare l'audace teoria, però manca la prova definitiva per poter annunciare la «scoperta del secolo». La star degli egittologi, l'archeologo Zahi Hawass, l'«Indiana Jones» del Cairo, e il regista Brando Quilici, che dopo anni di documentari girati in

Egitto di faraoni ormai se ne intende, ci raccontano l'appassionante avventura archeologica sulle tracce di Nefertiti intervallandola con coloriti aneddoti di viaggio e di avventure sottoterra tra mummie, pipistrelli, serpenti «importuni» e germi letali. Per «braccare» la Bella del Nilo viene schierato un vero arsenale tecnologico, anche se, come sostiene Hawass, «un radar da solo non ha mai scoperto niente in Egitto»: servono l'esperienza e il fiuto dell'archeologo, più una buona dose di fortuna. «Nefertiti, se ci sei, stiamo arrivando.».

La maledizione del Re



Philippa Gregory

Sperling & Kupfer

Prezzo – 19,90

Pagine – 480

Con l'ascesa al trono di Enrico VII, la sanguinosa guerra delle Due Rose sembra giunta finalmente al termine. Ma per i Plantageneti sopravvissuti la vita è un filo sottile che può spezzarsi in ogni momento. Per Margaret Pole, l'ultima degli York, quel filo è nelle mani della regina rossa, la madre del re, che vede in lei una rivale pericolosa con il diritto di reclamare il trono. Ben conscia dei rischi che corre, dopo aver visto rinchiudere nella Torre di Londra e poi uccidere i fratelli, Margaret... accetta un matrimonio di basso rango per lei, quello con sir Richard Pole, nobile del Galles, alleato da sempre della nuova famiglia reale. Nelle vesti di lady Pole, Margaret diventa dama di fiducia di Arturo, il principe del Galles, e della sua bella moglie, Caterina d'Aragona. E solo la tragica, inattesa e precoce morte di Arturo le restituisce un posto a corte, al seguito della giovane vedova. Che diventa la prima moglie di Enrico VIII. Ma il potere della regina spagnola sul re è di breve durata e Margaret è costretta a scegliere tra l'amata Caterina e il sempre più tirannico Enrico. Sapendo che la maledizione dei Tudor potrebbe avere fine

Rondini d'inverno



Maurizio De Giovanni

Einaudi

Prezzo – 19,00

Pagine – 368

Il Natale è appena trascorso e la città si prepara al Capodanno quando, sul palcoscenico di un teatro di varietà, il grande attore Michelangelo Gelmi esplode un colpo di pistola contro la giovane moglie, Fedora Marra. Non ci sarebbe nulla di strano, la cosa si ripete tutte le sere, ogni volta che i due recitano nella canzone sceneggiata: solo che dentro il caricatore, quel 28 dicembre, tra i proiettili a salve ce n'è uno vero. Gelmi giura la propria innocenza, ma in pochi gli credono. La carriera dell'uomo, già in là con gli anni, è in declino e dipende ormai dal sodalizio con Fedora, stella al culmine del suo splendore. Lei, però, così dice chi la conosceva, si era innamorata di un altro e forse stava per lasciarlo. Da come si sono svolti i fatti, il caso sembrerebbe già risolto, eppure Ricciardi è perplesso. Mentre il fedele Maione aiuta il dottor Modo in una questione privata, il commissario, la cui vita sentimentale pare arrivata a una svolta decisiva, riuscirà con pazienza a riannodare i fili della vicenda. Un mistero che la nebbia improvvisa calata sulla città rende ancora più oscuro, e che riserverà un ultimo, drammatico colpo di coda.

I Borgia. Danzando con la fortuna



Sarah Dunant


Neri Pozza

Prezzo – 18,00

Pagine – 464

È il 1502 e Rodrigo Borgia, un donnaiolo reo confesso e maestro di corruzione politica, è ora sul soglio pontificio come Alessandro VI. Il suo obbiettivo è quello di arricchire la sua famiglia, dandole una posizione egemonica dentro e fuori dal Vaticano. Per farlo si serve di una strettissima collaborazione con il figlio Cesare, brillante, spietato, e sempre più instabile, e con la figlia Lucrezia, abile e scaltra sul piano politico e diplomatico. Cesare Borgia diviene modello per il filosofo politico fiorentino Niccolò Machiavelli, che si ispirerà a lui per la stesura della sua grande opera sulla politica moderna, *Il Principe*. A impressionare Machiavelli non sono la resistenza fisica, il coraggio o la crudeltà di Cesare Borgia, quanto piuttosto la sua imprevedibilità lungimirante, oltre alla fortuna che lo accompagna. Non tutti, però, sanno danzare con la Fortuna. Serve abilità, intelligenza, acume, spregiudicatezza e passione per tenere il suo passo: non può essere dunque un caso che Lucrezia sia una danzatrice sensuale e appassionata, proprio lei che sarà l'unica Borgia a sopravvivere, in una posizione di potenza e prestigio, alla morte del padre Alessandro VI. Avvalendosi di una prosa ricca ed elegante, Sarah Dunant non si limita a una precisa ricostruzione degli eventi storici ma indaga a fondo l'animo del tempo, donando ai suoi personaggi, umanamente sfaccettati e complessi, il soffio della vita.

Federico il Grande



Alessandro Barbero

Sellerio

Prezzo -13,00

Pagine – 224

Vita e avventure di Federico II, re di Prussia: ribelle, amante della musica e delle lettere, amico dei filosofi. Figura contraddittoria, enigma sfuggente, e quindi soggetto ideale per una biografia. Da giovane era stato il figlio ribelle e avventuroso di un padre violento e militarista;

amava la musica, suonando e componendo con estro; leggeva instancabilmente, e la conversazione con i filosofi era nella sua giornata la cosa più importante; dichiarava il re «il primo servitore dello Stato» e la «corona un cappello che lascia passare la pioggia». Eppure, in una politica europea già spregiudicata, Federico il Grande inaugurò un cinismo aggressivo, strumento della volontà di potenza entrata – secondo alcuni storici – nei geni maligni dell'Europa futura; era sleale e ingrato, «il malvagio uomo» lo chiamava Maria Teresa d'Austria. Si reputava un *philosophe* innanzitutto: strano *philosophe* che disprezzava l'umanità. Figura doppia, contraddittoria, enigma sfuggente, e quindi soggetto ideale per una biografia. Alessandro Barbero – storico, storico militare, premiato scrittore di romanzi storici, curatore di programmi culturali in televisione – parte dal dettaglio della vita quotidiana del monarca prussiano, per condurre il lettore a riflettere su cos'è la grandezza nella storia, e cos'era nel Settecento la grandezza. In un procedere incalzante e pieno di brio, come una conversazione, che rende l'esattezza del saggio seducente quanto un bel racconto.